COMUNE DI BEDONIA
Provincia di Parma

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 46 Del 27-09-2017

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20:30, nella Sede Municipale di Bedonia, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

BERNI CARLO	P	PREVI SERENA	P
ROSSI MARIA BEATRICE	A	FILIBERTI ALESSANDRO	P
BRIGNOLE PATRIZIA	P	MALOBERTI BRUNO	P
MOLINARI LODOVICO	P	SANTORO CLAUDIO	P
CATTANEO MARIA PIA	P	LAMBRUSCHI GIULIANO	A
MONTEVERDI LINO	P	MOCELLIN NICOLA	P
SERPAGLI GIAN PAOLO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.
Vengono nominati scrutatori i Sigg. Filiberti-Previ-Mocellin -
Assessori esterni:

Presiede il Signor BERNI CARLO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la validità dell'adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso:
Partecipa quale segretario DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA

Documento

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA E PER LE TIPOLOGIE ED IL RILASCIO DI PASS PER IL TRANSITO NELLA ZTL DI BEDONIA.

Rev.	*Data*	*Oggetto della revisione*
1		Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 46 del 27.9.2017 Entrato in vigore il

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità pag.03

Art. 2 Orario della Zona Traffico Limitato e limitazioni pag.03

Art. 3 Sistema di controllo della ZTL dai varchi elettronici pag.04

Art. 4 Circolazione e sosta all'interno della ZTL – Tipologie di Pass e tariffe pag.04

Art. 5 Circolazione all'interno delle ZTL. Pass di colore bianco, di colore verde e di colore blu pag.05

Art. 6 Circolazione all'interno della ZTL - Pass temporanei di colore rosso, di colore giallo e di colore viola pag.06

Art. 7 Disposizioni particolari per la circolazione nella ZTL pag.07

Art. 8 Manifestazioni, mercati, eventi pag.08

Art. 9 Circostanza di necessità pag.08

Art. 10 Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione pag.09

Art. 11 Sanzioni accessorie per l'utilizzo improprio dei titoli pag.09

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la circolazione all'interno della zona a traffico limitato (ZTL) nel capoluogo di Bedonia, individuata e delimitata dalla Giunta Comunale con Deliberazioni n.41 del 11/5/2017 e n.68 del 06/7/2017, tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sulla sicurezza urbana, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D.Lgs 30.04.92 n. 285 – Codice della Strada - **per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)** si intende l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

   - sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di intestazioni temporanee o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci;
   - sono equiparati ai residenti, le persone dimoranti all'interno della Z.T.L. non residenti nel Comune di Bedonia. Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative o altre, ha assunto temporaneamente dimora in un'abitazione all'interno della ZTL, che non costituisca già residenza di altra famiglia anagrafica, e sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato;

Art. 2
Orario della Zona Traffico Limitato e limitazioni

1. L'istituzione della ZTL di cui al punto precedente stabilisce che nel periodo compreso tra il 01 luglio ed il 31 agosto di ogni anno, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, dal lunedì alla domenica vige la Zona a Traffico Limitato. Nel predetto periodo è consentito l'accesso ed il transito, ma non la sosta, indistintamente a tutti i veicoli dalle ore 06:00 sino alle ore 10:30 e dalle ore 12:30 sino alle ore 15:00, ad eccezione delle giornate del sabato, giorno in cui non è consentito il transito ad alcun veicolo (eccetto autorizzati).

2. L'istituzione della ZTL stabilisce inoltre che nel periodo compreso tra il 01 settembre ed il 30 giugno di ogni anno, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 nelle giornate del sabato (giorno di svolgimento del mercato settimanale) vige la Zona a Traffico Limitato. Nel predetto periodo non è consentito l'accesso ed il transito a nessun veicolo (eccetto autorizzati).

3. Possono accedere alla ZTL, previa autorizzazione:

   - i veicoli in uso con affidamento esclusivo o di proprietà dei residenti anagrafici all'interno della Zona a Traffico Limitato
   - i mezzi in dotazione alla pubblica amministrazione di Bedonia ed i veicoli di altre pubbliche Amministrazioni in servizio istituzionale nel Comune di Bedonia, riportanti logo di appartenenza;
   - i veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;
   - i veicoli adibiti a pubblico servizio, quali veicoli di pronto soccorso, veicoli di pronto intervento, veicoli al servizio dell'U.S.S.L., ecc. previa autorizzazione rilasciata prima del passaggio;

- i mezzi dei medici per visite domiciliari;
- i veicoli al servizio delle persone invalide, munite di apposito contrassegno di cui al DPR 16.12.1992, n. 495;
- veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizie cassonetti, pulizia strade e pulizia rete fognaria;
- veicoli di Aziende erogatrici di servizi pubblici urbani (acqua, gas, luce, telefono ecc) identificabili dalla scritta dell'azienda di appartenenza previa autorizzazione rilasciata prima del passaggio;
- Taxi e autoveicoli adibiti a noleggio con conducente per operazioni di servizio
- i veicoli di proprietà d'istituti di vigilanza identificabili dal logo della ditta di appartenenza;
- i veicoli adibiti al trasporto di valori in sicurezza per istituti di credito o uffici postali e di vigilanza anche privati;
- i veicoli in dotazione alle forze dell'ordine;

4. In caso di eventi o manifestazioni che interessino il "centro storico", l'orario di validità della ZTL può essere modificato con relativa Ordinanza.

5. La circolazione all'interno della ZTL, quando consentita, è vietata ai veicoli di lunghezza complessiva superiore a 07 ml., con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità (come definito al successivo art. 5.6) o dotati di specifiche autorizzazioni.

6. All'interno della ZTL vige il limite massimo di velocità di 10 km/h.

Art. 3
Sistema di controllo della ZTL dai varchi elettronici

1. Il controllo degli accessi alla ZTL avviene mediante idoneo sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. Tale sistema consente di:

   a) rilevare ogni veicolo che transita dal varco;
   b) acquisire la targa del veicolo in transito;
   c) confrontare tale targa con le liste di veicoli autorizzati (WHITE LIST) distinte per giorni e orari memorizzate in un data base;
   d) inviare al server l'immagine della targa qualora si tratti di un veicolo non autorizzato oppure eliminare l'immagine nel caso si tratti di un veicolo autorizzato.

3. Il Servizio Intercomunale Polizia Municipale Alta Val Taro è l'organo di Polizia stradale deputato e competente ad effettuare la verifica, il controllo e l'eventuale convalida dell'infrazione.

Art. 4
Circolazione e sosta all'interno della ZTL – Tipologie di Pass e tariffe

1. La circolazione nella ZTL, salvo i casi di esclusione dal regime autorizzatorio previsti dal presente regolamento per specifiche categorie di veicoli, è subordinato al rilascio di apposito permesso con validità massima di cinque anni, salvo limitazioni.

2. I permessi consentono di accedere nelle zone a traffico limitato, nel rispetto del Regolamento nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione. Possono essere rilasciati permessi temporanei con durata limitata alla necessità da soddisfare, con validità giornaliera, mensile o superiore sino ad un anno, rinnovabile.

3. Nella ZTL è consentito solamente il transito e la fermata (ad eccezione dei casi di cui agli artt. 5.4, 5.5, 5.6) per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico merci o per altre esigenze di brevissima durata, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale.

4. I PASS verranno rilasciati a seconda delle casistiche contemplate negli articoli successivi ed il rilascio per alcune tipologie sarà a pagamento, secondo quanto indicato nell'apposito tariffario "'ALLEGATO A", che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

5. In tutti i casi contemplati negli articoli seguenti, in cui necessiti la comunicazione a posteriori di una targa relativa al transito di un veicolo entro 48 ore successive al passaggio, il Comando Polizia Locale valuterà la conformità o meno di detta comunicazione.

Art. 5
Circolazione all'interno delle ZTL
Pass di colore bianco, di colore verde e di colore blu.

1. Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità della vita, all'interno della Z.T.L. possono circolare con autorizzazione a validità quinquennale, salvo limitazioni, le categorie di utenti di cui agli articoli seguenti.

2. Le modalità per le richieste dovranno seguire le procedure di cui all'art. 10, mentre le tariffe sono quelle indicate nell'"ALLEGATO A". Lo standard minimo per il calcolo di un singolo posto auto scoperto, è pari a mq 12,00.

3. **Il PASS BIANCO è rilasciato ai residenti/dimoranti nella zona di Via Garibaldi – Via Trento – Piazza IV Novembre – Piazza Plebiscito – Vicolo Pelpirana con le seguenti modalità:**

   - Residenti/dimoranti anagrafici, con o senza posto auto, nelle sopraelencate vie e piazze ricomprese all'interno delle zone a traffico limitato con possibilità di ingresso dal varco di Via Garibaldi e Via Trento.

   - In caso di possessori di posto auto, i numeri di PASS rilasciati sarà uguale al numero di posti auto a disposizione. In caso contrario, per ogni nucleo familiare, sarà consentito richiedere al massimo tre PASS, i primi due gratuiti ed il terzo a pagamento secondo le tariffe di cui all' "ALLEGATO A".

4. **Il PASS VERDE è rilasciato ai possessori di posto auto con le seguenti modalità:**

   - ai non residenti/dimoranti nella ZTL che sono proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di garage o di posti auto coperti/scoperti situati nella ZTL stessa, vengono rilasciati un numero di PASS pari ai posti auto a disposizione. I criteri di accesso/recesso dalla ZTL, seguiranno le norme di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai titolari di detti PASS non sono mai consentite la fermata e la sosta nella ZTL.

6. **Il PASS BLU è rilasciato alle categorie sotto indicate con le seguenti modalità:**

   a. **Esercenti professioni sanitarie a domicilio:** Rientrano nella categoria di esercenti professioni sanitarie: medici generici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, i pediatri convenzionati e i medici veterinari, che hanno necessità di accedere per visite domiciliari urgenti. Sarà consentita la sosta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della prestazione, anche in deroga ai divieti stabiliti in base all'art. 7 del CdS, a condizione che venga esposto in modo ben visibile il contrassegno identificativo con la dicitura "Medico in visita" e a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale. Sarà a carico dell'esercente la professione sanitaria, comunicare la targa del veicolo utilizzato per gli interventi sopra citati, entro 48 ore dal transito.

   b. **Servizi di Pronto Intervento – pubblica utilità:** Soggetti gestori di pubblici servizi: gas, acqua, energia elettrica, telefono e loro eventuali concessionari, nonché i veicoli dei concessionari di servizi comunali e statali, limitatamente alle operazioni di intervento da effettuare. Sarà a carico della ditta, comunicare la targa del veicolo utilizzato per gli interventi sopra citati, entro 48 ore dal transito, al Servizio Intercomunale Polizia Municipale Alta Val Taro – Presidio Territoriale Bedonia. Per gli autocarri o i veicoli operativi impegnati in interventi di riparazione urgente, è consentita la sosta nei pressi del luogo dell'intervento a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e che i veicoli riportino sulla fiancata stemmi e scritte identificative.

   c. **Studi Professionali/ambulatori medici:** Ai professionisti, anche in forma associata, e i medici che abbiano uno studio/ambulatorio all'interno della zona a traffico limitato, dotati di posto auto, sono concessi un numero di permessi quanti sono i posti auto privati a disposizione. Ai titolari di detti PASS non sono mai consentite la fermata e la sosta nella ZTL.

   d. **Altre categorie:** Possono circolare con regolare permesso all'interno delle zone a traffico limitato i veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente e i veicoli delle Poste Italiane, previa comunicazione dei dati del veicolo e delle relative licenze taxi/noleggio in corso di validità. In caso di transito in assenza di registrazione, l'utente dovrà regolarizzare il transito entro cinque giorni dallo stesso, al Comando Polizia Locale. Detti veicoli dovranno tenere esposto in modo ben visibile il relativo contrassegno identificativo.

Art. 6
Circolazione all'interno della ZTL
Pass temporanei di colore rosso, di colore giallo e di colore viola

1. Hanno diritto all'ottenimento del permesso temporaneo, con validità oraria, giornaliera o mensile sino al massimo di un anno, per la circolazione all'interno della Z.T.L. , comprensiva della sosta per le operazioni strettamente necessarie al carico/scarico merci che non prevedano quindi periodi di "sosta inoperosa", le categorie di cui agli articoli che seguono, seguendo le modalità di cui all'art. 10 ed in base alle tariffe di cui all' "ALLEGATO A".

2. **Carico e scarico merci – PASS ROSSO**

- Veicoli destinati a trasporto cose o promiscui, limitatamente dalle ore 06:00 alle ore 09:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:00, con uscita obbligatoria dalla ZTL rispettivamente entro le ore 09:30 e le ore 15:00, per consentire le operazioni di scarico e carico merci, attrezzature, materiali.

3. **Attività produttive di beni e servizi – PASS GIALLO**

- Ai titolari di attività commerciali, pubblici esercizi, circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande, agenzie immobiliari e, in genere, di attività di produzione di beni e servizi, presenti all'interno della zona a traffico limitato è concesso il permesso per un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e funzionante, limitatamente dalle ore 6:00 alle ore 09:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:00, con uscita obbligatoria dalla ZTL rispettivamente entro le ore 09:30 e le ore 15:00, ed esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci, attrezzature, materiali.

- Solo in caso di veicoli destinati al trasporto di materiali deperibili, catena del freddo e/o coloro che per motivi inderogabili non riescano a rispettare gli orari di carico e scarico di cui agli artt.6.1 e 6.2 potranno essere rilasciati permessi con orari in deroga a quelli stabiliti

4. **Lavori edili – PASS VIOLA**

- Alle Imprese o Ditte operanti nel settore edilizio è rilasciato un permesso temporaneo per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature, dei materiali e delle merci o all'attività da svolgere. All'atto della richiesta, gli interessati dovranno documentare, tra l'altro, i titoli abilitanti ai lavori o, in caso di attività edilizia libera, ogni elemento informativo utile a provare l'intervento da realizzare. Il transito sarà consentito, salvo casi particolari, dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, con uscita obbligatoria dalla ZTL entro le ore 18.00.

5. **Artigiani e Ditte**

- Agli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, è concesso il permesso temporaneo di transito e la sosta, nei pressi del luogo dell'intervento, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso. Sul veicolo dovrà essere esposto apposito contrassegno riportante la dicitura "Riparazione d'urgenza" e gli estremi della ditta. L'autorizzazione/regolarizzazione al transito, da inoltrare entro 48 ore dal passaggio, sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente dei seguenti dati: targa del veicolo, destinazione (via, piazza, civico,...), motivo dell'intervento oltre che dimostrare lo svolgimento di un'attività di cui sopra.

Art. 7
Disposizioni particolari per la circolazione nella ZTL

1. All'interno della ZTL possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale del Servizio Intercomunale Alta Valtaro, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, i veicoli di Istituti di Vigilanza identificabili dalla scritta di appartenenza per espletamento del servizio in siti ricompresi nella ZTL e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza. Possono, altresì circolare senza necessità di permesso i velocipedi, i veicoli di proprietà o a servizio dell'Amministrazione Comunale e degli enti pubblici per motivi di servizio, i veicoli di

aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia); queste ultime due categorie dovranno regolarizzare il transito nelle 48 ore successive, che saranno valutate di volta in volta dalla Polizia Locale.

2. E' inoltre consentito l'accesso nella ZTL anche ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria in possesso del contrassegno invalidi, purché ne diano regolare comunicazione tramite mail, fax o cartacea, all'ufficio Polizia Locale, prima del transito o entro cinque giorni dallo stesso.

3. Per i trasporti funebri, viene consentita la circolazione solo per il periodo necessario alla preparazione ed allo svolgimento del servizio funebre. Oltre al veicolo che trasporta il defunto e al veicolo appartenente alla Ditta, all'Agenzia Funebre, su richiesta, potranno essere rilasciati due autorizzazioni per consentire la partecipazione di due veicoli al rito funebre, le cui targhe dovranno essere comunicate, tramite mail o a mezzo fax, prima dell'utilizzo, all'ufficio comunale preposto.

4. Al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni, i veicoli appartenenti alle ASL, alle Cooperative infermieristiche ed assistenziali, impiegati in prestazioni per conto di Enti pubblici, possono circolare limitatamente agli interventi da effettuare all'interno della Z.T.L.

5. Gli organismi interessati sono tenuti a comunicare al Comune le targhe dei veicoli utilizzati, allegando copia integrale della carta di circolazione del veicolo. Ha possibilità, altresì, di accedere nella ZTL., in occasione di matrimoni, il veicolo che trasporta gli sposi, relativamente alle esigenze della cerimonia nuziale.

Art. 8
Manifestazioni, mercati, eventi

1. In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate, e di svolgimento di mercati o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle necessità organizzative.

Art. 9
Circostanza di necessità

1. L'Ufficio della Polizia Locale preposto alla gestione delle autorizzazioni, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

2. Lo stesso ufficio, in casi contingibili ed urgenti, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei su richiesta verbale e senza particolari formalità, che dovranno essere regolarizzate entro il successivo primo giorno feriale utile.

3. È autorizzato altresì il rilascio per permessi eccezionali, per un periodo non superiore a un'ora, in casi di necessità immediatamente constatabile, nonché per veicoli che trasportano malati e persone infortunate o con ridotte capacità di deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni e per veicoli di imprese che devono effettuare interventi di necessità, subordinandone la validità alla successiva tempestiva comunicazione della targa dei veicoli.

4. I criteri di accesso/recesso seguiranno le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 10
Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione

1. Per l'ottenimento dei permessi per la circolazione all'interno della z.t.l., previsti dall'art. 5, l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale apposita autocertificazione, contenente:

   - Dati anagrafici del richiedente;
   - Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta;
   - Tipo e targa del veicolo/i;
   - Copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i;
   - Copia integrale di un documento di identità in corso di validità.

2. Nel caso di possesso di garage o posto auto coperto viene richiesta un'autocertificazione relativa alla regolarità dei pagamenti in materia di rifiuti solidi urbani.

3. Nel caso di possesso di posto auto scoperto si richiede una dichiarazione del proprietario ovvero dell'Amministratore del Condominio che lo stesso è occupato in via esclusiva dal soggetto richiedente l'autorizzazione.

4. In tutti i casi viene richiesto di allegare alla relativa istanza, una planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente di un veicolo e altresì di indicare l'anno dell'Autorizzazione ed il numero di Passo Carrabile. Per il calcolo del posto auto scoperto si seguirà il criterio di cui al precedente art. 5.

5. Per l'ottenimento dei permessi per la circolazione all'interno della z.t.l. previsti dall'art. 6, l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale apposita autocertificazione, contenente:

   - Dati anagrafici del richiedente
   - Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta
   - Tipo e targa del veicolo/i
   - Copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i
   - Copia integrale di un documento di identità in corso di validità
   - Allegati che documentano il diritto al rilascio del permesso (es.: iscrizione alla CCIAA, ecc...)

6. Per l'ottenimento del permesso temporaneo deve essere indicato il periodo a cui si riferisce.

7. All'entrata in vigore del presente regolamento i pass verranno rilasciati a titolo gratuito. E' demandato alla Giunta Comunale l'eventuale applicazione di tariffe per il rilascio degli stessi.

Art. 11
Sanzioni accessorie per l'utilizzo improprio dei titoli

1. Il PASS deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del parabrezza del veicolo, ne deriva che la mancata esposizione ovvero l'esposizione non visibile del titolo viene punita ai sensi del comma 14 dell'art. 7 del D. L.vo 30/4/1992 n. 285 e smi. L'uso dei titoli in

maniera difforme a quanto previsto dal presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dal vigente CdS e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, darà luogo anche al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo in caso di ripetersi di comportamenti non consentiti.

2. Le infrazioni sotto indicate comporteranno l'adozione dei seguenti provvedimenti:

   - Sosta non autorizzata in area di ZTL: sospensione di 15 giorni dopo la terza infrazione accertata, con revoca alla quinta infrazione, rilevate nell'arco di un anno dalla data della prima infrazione;
   - Sosta abusiva di un veicolo autorizzato solo al transito: sospensione di 15 giorni, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di un anno dalla data della prima infrazione.

3. Nelle casistiche sopra indicate, l'Agente accertatore è autorizzato al ritiro *brevi manu* del PASS. In tal caso la sanzione accessoria avrà inizio dal momento del ritiro, che comporterà l'interruzione della validità del titolo. La targa del veicolo sarà quindi disabilitata immediatamente dalla WHITE LIST, senza ulteriore comunicazione.

4. In caso di accertamento d'ufficio che comporta l'applicazione dei sopra indicati provvedimenti, le comunicazioni per revoca o sospensione saranno fatte all'interessato tramite notifica diretta o raccomandata A/R, inviata all'ultimo indirizzo comunicato dall'intestatario del PASS. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della cedola di ritorno o dall'eventuale ritorno al mittente della raccomandata, il Comando Polizia Locale provvederà ad eliminare la targa del veicolo in questione dalla WHITE LIST, in conformità alla sanzione accessoria da applicare. In ogni caso, il titolare di PASS, può presentare scritti difensivi entro 10 giorni dalla notifica o dal ricevimento della raccomandata, che verranno valutati dall'ufficio preposto per l'eventuale annullamento della sanzione accessoria. Non potranno essere rilasciati PASS provvisori per i veicoli per cui è stato sospeso o revocato il titolo.

ALLEGATO A

CASISTICA	*N. PASS CONSENTITI*	*VALIDITA'*	*TARIFFA*
RESIDENTE/DOMICILIATO **CON** POSTO AUTO (TRANSITO 0/24 - FERMATA CONSENTITA IN ZTL SOLO PER SOLLECITE OPERAZIONI DI C/S)	N. PASS=N. POSTI AUTO	5 ANNI	GRATUITO/I
RESIDENTE/DOMICILIATO **SENZA** POSTO AUTO (TRANSITO 0/24 - FERMATA CONSENTITA IN ZTL SOLO PER SOLLECITE OPERAZIONI DI C/S)	N. 3 PASS PER OGNI NUCLEO FAMILIARE	5 ANNI	I PRIMI DUE GRATUITI IL TERZO A PAGAMENTO € 100
NON RESIDENTE: TITOLARE/AFFITTUARIO DI POSTO AUTO. SOSTA E FERMATA NON CONSENTITE	N. PASS=N. POSTI AUTO	IN CASO DI PROPRIETA': 5 ANNI IN CASO DI AFFITTO: PARI AL CONTRATTO PER MAX 5 ANNI	GRATUITO/I
COMMERCIANTI/STUDI PROFESSIONALI **CON** POSTO AUTO	N. PASS=N. POSTI AUTO	ANNUALE	GRATUITO/I
COMMERCIANTI **SENZA** POSTO AUTO (SOLO TRANSITO E SOSTA PER SOLLECITE OPERAZIONI DI C/S **DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 09.30 E DALLE 12,30 ALLE 15,00**)	N. 1 PASS PER OGNI ESERCIZIO	ANNUALE	GRATUITO
DITTE DI CORRIERI O SIMILARI PER SOLLECITE OPERAZIONI DI C/S **DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 09.30 E DALLE 12,30 ALLE 15,00**	N. 1 PASS	ANNUALE	GRATUITO

ARTIGIANI	N. 2 PASS ALL'ASSOCIAZIONE CON L'OBBLIGO DI (??)COMUNICARE LA TARGA	ANNUALE	GRATUITO
ALTRI CASI: ES. INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONI VARIE PRESSO RESIDENTI/DOMICILIATI	N. 1 PASS	GIORNALIERA	GRATUITO
~~ALTRI CASI~~		~~DA 3 GIORNI A MAX 1 MESE~~	~~A PAGAMENTO € 20~~
VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO DISABILI NON RESIDENTE/DOMICILIATO	ILLIMITATO CON OBBLIGO DI COMUNICARE LA TARGA ENTRO 48 ORE DAL TRANSITO	ILLIMITATO	ESENTE

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to BERNI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA

Per copia conforme all'originale
Bedonia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFFARRA MADDALENA

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n.69)

Bedonia, lì 14-11-2017

ADDETTO PUBBLICAZIONE
F.to NEGRI GIAN MAURO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14-11-2017 al 29-11-2017.
Bedonia, lì 30 NOV. 2017

ADDETTO PUBBLICAZIONE
NEGRI GIAN MAURO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-11-2017

[ ] Dichiarata **immediatamente eseguibile** con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00.
[X] Giorni 10 dall'inizio della pubblicazione con le modalità previste dall'art.134, comma 3 della legge n.267/00.

Bedonia, lì 5 DIC. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA